

INPS

DETERMINAZIONE n. 134 del 13 OTT. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 14 OTT. 2016

OGGETTO: *Contenzioso - Ricorso per decreto ingiuntivo. Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS all'Avv. [redacted], del Foro di Roma, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. [redacted] del 29/08/2016 notificato in data 9 settembre 2016, emesso dal Tribunale di Roma, Quarta Sezione Lavoro.*

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. il 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il ricorso proposto [redacted], dipendente dell'Istituto inquadrato nel ruolo professionale legale e proveniente dal soppresso INPDAP volto alla emissione del "decreto ingiuntivo a carico dell'INPS - Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Roma via Ciro il Grande n. 21, per la somma di Euro con interessi dovuti oltre il maggior danno da svalutazione monetaria, nonché le spese e i compensi professionali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvocato procuratore antistatario", in quanto l'Istituto "ha disposto il recupero nei confronti del ricorrente, a valere sulla retribuzione

non accantonata sugli importi degli onorari legali...liquidati dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2012";

Visto il decreto ingiuntivo n. 6496/2016 con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, sez. Quarta, letto il ricorso ed esaminati i documenti allegati, ha ingiunto "all'INPS di pagare entro il termine di giorni 40 dalla notificazione del presente decreto, a favore di somma di oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto, oltre compensi legali che liquida in € 621,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi. Avverte che entro il predetto termine di giorni 40 può essere proposta opposizione dinanzi questo Tribunale – sezione Lavoro e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata";

Ravvisata la necessità di proporre opposizione al predetto decreto al fine di difendere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, entro il termine di legge di 40 giorni decorrenti dal 9 settembre 2016, data di notifica del decreto da parte ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 641 c.p.c. (rubricato "accoglimento della domanda") e 645 c.p.c. (rubricato "opposizione");

Rilevate le ragioni di opportunità che inducono ad affidare la difesa dell'Ente ad un legale del libero foro atteso che la questione controversa attiene alla legittimità dell'assoggettamento all'IRAP dei compensi per onorari legali dei dipendenti appartenenti al ruolo professionale legale dell'Istituto e, pertanto, una situazione applicabile a tutti gli Avvocati dell'Ente;

Visto l'art. 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza

N

in giudizio dell'INPS, approvato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011, il quale stabilisce all'art. 2, punto 1, lett. b) tra i *"presupposti per il conferimento degli incarichi"*, che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

Vista la nota prot. n. 17813 del 21/09/2016 con la quale il Coordinatore generale legale ha rappresentato che *:"la questione di diritto sottesa al recupero contestato*

e riguardante la legittimità dell'assoggettamento dei compensi per onorari legali degli Avvocati dipendenti dell' Istituto all' IRAP, vede tutti gli Avvocati appartenenti al Ruolo professionale legale dell' Ente rivestire la qualità di potenziali cointeressati al giudizio: di qui l'opportunità che tale difesa sia affidata ad un legale esterno";

Rilevato che l'elevato grado di complessità della materia sottesa al giudizio che richiede l'assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione, comporta la riconducibilità della causa anche all'ipotesi di cui al medesimo art. 2 delle *"esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione"*;

Tenuto conto, altresì, dell'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla *"Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio"*, istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

Ritenuto opportuno che, nell'ambito dei legali che hanno patrocinato l'Amministrazione in materia di personale, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente, nel giudizio di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, venga affidato al

del Foro di Roma, il quale possiede un *curriculum* professionale dal quale si evince una consistente esperienza, sia

di docenza, sia in qualità di membro di organismi pubblici e privati che di autore di numerose pubblicazioni nella materia fiscale e tributaria;

Preso atto, al riguardo, che l'art. 6 del succitato Regolamento prevede che la scelta dell'affidatario avvenga, oltre che sulla base delle attitudini e esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della consequenzialità e complementarietà o analogia con altri incarichi svolti;

Preso atto che il professionista in parola ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto nel giudizio d'opposizione al predetto decreto ingiuntivo può essere quantificato, in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di _____, oltre spese, I.V.A. e C.P.A.;

Preso, altresì, atto che in considerazione della complessità della controversia, il legale si è riservato facoltà di richiedere acconti nel corso del giudizio *de quo*, in corrispondenza della conclusione di specifiche fasi giudiziali, come previsto dall'art. 9 comma 3 del Regolamento in esame ai sensi del quale: "*la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione di correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previo visto di congruità della parcella da parte del Coordinamento generale legale*";

Ritenuto che la predetta istanza di liquidazione del compenso *in tranche*, il cui importo non superi la somma complessivamente preventivata, sempre previo visto di congruità da parte del Coordinamento generale legale sia meritevole di accoglimento;

Preso atto che il predetto importo graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 "*Spese legali diverse*" - Voce 02 del bilancio preventivo per il 2016, nel quale sussiste la necessaria capienza;

Preso atto che il _____ nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del succitato Regolamento, ha dichiarato, di non avere giudizi in corso nei confronti

dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, e di non trovarsi, quindi, in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Istituto medesimo, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fanno parte;

Lu

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale;

DETERMINA

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo n. del Tribunale di Roma, quarta sez. Lav., al Prof. Avv.

, del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Roma, largo Arenula n. 34.

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore

